

Un meritorio istituto a protezione dei soggetti più deboli

L'Amministrazione di Sostegno è una buona legge

DARIO CRESTANI
(magistrato)

Nella rubrica "Officina delle idee" di questo giornale del 5 Giugno u.s. un lettore segnala "*i pericoli e le insidie*" della nuova legge sull'Amministrazione di sostegno (per brevità: A.d.s.), che rischierebbe di travolgere "*la solidarietà spontanea, la generosa propensione all'altruismo, l'attenzione verso le persone deboli*", compiti che verrebbero concentrati in capo ad un unico soggetto, appunto l'A.d.s, con conseguente "*impoverimento della rete di relazioni attorno alla persona in stato di bisogno*".

Il lettore sembra rimpiangere i tempi antecedenti alla nuova legge, quando le procedure di interdizione (la tutela è solo una conseguenza successiva) non erano frequenti "*perché i servizi sociali, la famiglia, la rete di solidarietà di vicinato e l'associazionismo si attivavano con successo per fornire un sostegno, una rete di protezione spontanea e affettiva utile per le necessità delle persone in difficoltà*".

Avendo svolto per anni le funzioni di Giudice Tutelare presso il locale Tribunale, mi permetto di osservare che le cose sono un po' diverse, e che la necessità di dotare le persone, prive in tutto o in parte di autonomia, di strumenti protettivi di carattere giuridico, non può mai essere supplita dall'opera, preziosa sotto ogni altro verso, dei servizi sociali o del volontariato.

Se una persona affetta da menomazioni fisiche o psichiche non è in grado di compiere atti di natura patrimoniale (che possono andare dai rapporti con banche e istituti previdenziali alla firma di un atto davanti al notaio) e/o di natura personale (esempio: prestare il consenso informato ad un delicato intervento chirurgico), nessun servizio, pubblico o privato, può supplire alla sua incapacità.

Deve esserci necessariamente un soggetto, nominato da una qualche autorità, che rappresenti o assista sotto il profilo giuridico la persona in difficoltà per la cura di quegli interessi che essa non è in grado di curare da sola.

Fino a due anni fa, l'unica soluzione era costituita dalla procedura di interdizione davanti al Tribunale con successiva nomina di un tutore, ma i familiari erano restii ad iniziarla perché, a parte il costo notevole (tra spese vive e compenso all'avvocato la cui assistenza era obbligatoria), la parola stessa "interdizione" era vissuta come un marchio infamante per l'intero nucleo familiare.

Quante volte, nello spiegare alle persone che si rivolgevano al mio ufficio chiedendomi la nomina urgente di un tutore per il familiare incapace (un Down grave, un cerebroleso, un Alzheimer), che l'unica via era l'interdizione, mi sentivo rispondere "mai farò interdire mio figlio (o padre, o madre o fratello)". Ma in molti casi di assoluta necessità la nomina del tutore era indispensabile e quindi, seppure con angoscia, la strada della interdizione era una via obbligata.

L'interdizione, che presuppone una "abituale infermità di mente", è però spesso una misura eccessivamente invasiva e penalizzante, perché comporta una totale perdita della capacità di agire del soggetto e quindi la sua emarginazione sociale in quanto sostituito, in tutto e per tutto, dalla figura del tutore. Inoltre, l'interdizione non è invocabile in molte situazioni che pur richiederebbero un sostegno giuridico per soggetti attualmente incapaci ma non affetti da "abituale infermità di mente".

Esempi: ricovero per settimane in rianimazione per un incidente, ictus cerebrale con buone possibilità di ripresa, persona non inferma di mente ma incapace di autogestirsi da sola, e così via.

L'istituto della inabilitazione, che riguarda esclusivamente l'aspetto patrimoniale e che prevede la nomina di un curatore che non può mai sostituirsi all'inabilitato ma solo assisterlo negli affari di straordinaria amministrazione, non è di grande aiuto e, in base all'esperienza, è di scarsa utilità nella maggioranza dei casi.

Benvenuta quindi la legge che ha introdotto la figura dell'A.d.s., arrivata dopo una lunga attesa da parte di magistrati, avvocati, servizi sociali, persone in difficoltà e loro familiari. Se ne è cominciato a parlare nel 1986 e ci sono voluti 18 anni perché la legge venisse finalmente promulgata nei primi mesi del 2004.

La procedura è semplice e si svolge senza necessità di avvocato davanti al Giudice Tutelare il quale, esaminata la situazione e sentito in ogni caso il "beneficiario" (e già il nome, ben diverso da "interdicendo", sta a significare che si tratta di un beneficio per la persona in difficoltà), nomina un familiare o, in mancanza, un volontario, come A.d.s., con l'incarico, modulato a seconda del caso, di rappresentare o assistere nel compimento di alcuni atti il beneficiario il quale conserva per il resto la sua capacità di agire. L'A.d.s. si muove quindi nel campo strettamente giuridico, con compiti che nessun servizio sociale, nessun tipo di volontariato o di rete assistenziale potrebbero svolgere.

Non c'è allora una "concentrazione dei compiti in capo ad un unico soggetto", e la solidarietà e l'assistenza da parte dei servizi, del vicinato, del volontariato potranno – anzi dovranno – continuare senza essere minimamente intaccati dall'opera dell'A.d.s. che, come già evidenziato, agisce in un campo diverso.

Il favore con cui la legge è stata accolta è dimostrato dal fatto che nei primi due anni di applicazione sono state aperte avanti al Giudice Tutelare del Tribunale di Vicenza oltre 700 procedure, ad iniziativa dei servizi sociali, dei familiari della persona in difficoltà, e in taluni casi addirittura da quest'ultima.

In conclusione, una buona legge che, come tutte le leggi nuove, potrà senz'altro essere perfezionata dopo alcuni anni di esperienze, ma che non sembra proprio offrire il fianco a quei pericoli e a quelle insidie paventate dal lettore.

Publicato su "il Giornale di Vicenza" del 9 giugno 2006